

**CONSORZIO DI BONIFICA DI
BRADANO E METAPONTO**

**Via Annunziatella, 64
75100 MATERA**

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorie amministrata a “Libro Matricola”**

GBS SpA

General Broker Service

Direzione Generale

00153 Roma - Via Angelo Bagnoni, n. 54

Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx

E-mail: gbs@gbsspa.it

Definizioni

ANNUALITA' ASSICURATIVA	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
BROKER	A.T.I.: General Broker Service S.p.A. (Capogruppo) – Consulbrokers (Mandante) in seguito detta semplicemente Broker.
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LEGGE	D.Lgs. n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PROSPETTO DI OFFERTA	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

Data / /
 La Società

Il Contraente

Definizioni di settore

LEGGE	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
REGOLAMENTO	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
RESPONSABILITA' PRINCIPALE	E' quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
RESPONSABILITA' PARITARIA	E' quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.
RESPONSABILITA' PARITARIA CUMULATA	E' quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.

Data /.....

La Società

.....

Il Contraente

.....

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Prova del contratto

Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La garanzia decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2015 ed a parziale deroga dell'art.1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l'eventuale periodo di cui all' Art.4 - "Durata del contratto" e le previsioni di cui all' Art.5 - "Cessazione anticipata del contratto", la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economica Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker e/o alla Società a mezzo raccomandata, fax, e-mail o e-mail certificata (PEC).

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato "Prospetto di Offerta", non è previsto il tacito rinnovo.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino ad un massimo di sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo a detto periodo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 5 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso, salvo regolazione da corrispondere secondo le modalità previste agli Artt. 3- "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e 16- "Polizza Libro Matricola".

Art. 6 - Forma delle comunicazioni del contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 13 - Coassicurazione e Delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile). Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 14 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker

trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.

- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. 15 – Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 - Pagamento del premio;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara,
Disciplinare di gara che la Società dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato;
- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 15- Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così articolata:

- sinistri da risarcimento diretto, attivi;
- sinistri da risarcimento diretto, passivi;
- sinistri extra-risarcimento diretto;

Art. 16- Polizza Libro Matricola / Tariffe applicate per le nuove inclusioni e regolazione premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto.

La Società, contestualmente alla consegna dei certificati / contrassegni in originale, si impegna a comunicare al Broker la tariffa applicata ai mezzi di cui all'allegato A" Elenco mezzi e a mantenerla invariata per tutta la durata contrattuale.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di ricezione del relativo documento contrattuale.

Se il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 17- Criteri di valutazione dei rischi

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della classe CU indicata nell'allegato A Elenco mezzi.

Resta inteso che in sede di emissione della polizza si farà riferimento ai dati effettivi risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e/o risultanti dalle rispettive carte di circolazione.

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

La Società, contestualmente alla consegna dei certificati / contrassegni in originale, si impegna a comunicare la tariffa applicata ai mezzi di cui all'allegato A" Elenco mezzi con i premi stabiliti dalla Società per la "classe di ingresso".

La Società si impegna inoltre a mantenerli invariati per tutta la durata contrattuale.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o e-mail certificata (PEC) e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 18 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data / /

La Società

Il Contraente

Sezione 1 - Responsabilità Civile

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che nell'Allegato "A" (elenco mezzi) è indicato l'intero parco veicoli a motore del Contraente e che:

a) i mezzi possono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo;
- autocarri con/senza rimorchio conto proprio;
- autobus;
- autoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico conto proprio;
- macchine operatrici semoventi, cingolate e non;
- macchine agricole semoventi conto proprio;
- motocarri trasporto cose;
- motocicli e ciclomotori;
- rimorchi trasporto cose;

b) i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:

- targa di immatricolazione e/o numero di telaio;
- tipologia, marca e modello;
- potenza fiscale;
- cilindrata;
- peso complessivo a pieno carico;
- con/senza rimorchio;
- numero di posti/ rischio statico /gommata o su cingoli / trasporto infiammabili o merci pericolose;

Si assicura l'intero parco veicoli sopra menzionato con un unico contratto, secondo la formula a "libro matricola", contro i rischi previsti nel presente Capitolato.

La Società assicura, in conformità alle norme di Legge i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli descritti nell'Allegato di cui sopra.

Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- in caso di dolo del conducente;
- ai sensi degli artt. nn. 1892-1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, salvo quanto previsto all'Art. 9-“Buona fede” delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio, salvo quanto previsto all'Art. 6-“Buona fede” delle Condizioni generali di Assicurazione.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 18 della Legge, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia e' operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde e' valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice Civile, l'Impresa risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta verde cessi di avere validita' o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 1.4 - Massimali

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali, per tutti i mezzi soggetti al D.Lgs. n. 209/2005:

- Euro 5.000.000.=. per i danni a persone;
- Euro 1.000.000.=. per i danni a cose.

Art. 1.5 – Formule Tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei "periodi di osservazione" quali definiti di seguito. Si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione applicata al contratto.
- b) tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive: (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
- c) tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus): applicabile a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici. Prevede una maggiorazione del premio da applicarsi per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
 - nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 15%;
 - nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 25%;o risultino dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato;

Per l'applicazione delle regole evolutive alla tariffa del Bonus/Malus sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per il presente contratto verrà applicata la tariffa bonus malus o comunque la tariffa bonus malus verrà applicata alle seguenti categorie di veicoli:

- autovetture
- ciclomotori;
- motoveicoli;
- quadricicli;

per gli altri veicoli potrà essere applicata la tariffa Fissa ma in ogni caso senza franchigia.

Per tutto quanto non regolato dal presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e relativi Regolamenti e s.m.i, nonché dalle relative disposizioni ISVAP in vigore, ad integrazione dello stesso, se non in contrasto, valgono le condizioni generali stabilite dalla Società.

Art. 1.6 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome o ragione sociale del Contraente;
- il numero di contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato all'art. 1.9 della presente sezione;
- per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo;

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola l'Impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo assicurato senza ritrovamento.

Dal 1° Luglio 2015 (Regolamento IVASS n.9 del 19/05/2015), tutte le informazioni in esso contenute sono memorizzate in un'apposita banca dati accessibile alle Compagnie di assicurazione (c.d. dematerializzazione dell'Attestato di rischio) per la loro acquisizione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto..

Per le polizze regolate a Libro Matricola, come la presente, dal 1° luglio 2015, l'Impresa consegna l'Attestato di rischio agli aventi diritto per via telematica su richiesta della Contraente.

Art. 1.7 - Sostituzione certificato e contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su semplice richiesta del Contraente.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.

Art. 1.8 – Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione. Pertanto il Contraente deve restituire il certificato ed il contrassegno alla Società prima di trasferire il mezzo assicurato.

Art. 1.9 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 1.10 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 1.11 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 1.12 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 1.11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 1.13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 1.14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

SEZIONE 2 : Incendio

Art. 2.1 - Oggetto della garanzia

L'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto all'art.5.6-“Valutazione a nuovo delle parti di ricambio” delle garanzie aggiuntive, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicoli. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale della stessa autovettura un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e dimessa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto disposto su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 2.2 - Premio

La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo onnicomprensivo per ogni Euro 1.000.= di somma assicurata, distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, i motocarri, gli autocarri adibiti a trasporto di cose, gli autobus, i veicoli speciali.

Art. 2.3 – Valore Assicurato

La Società si impegna, alla fine di ogni annualità assicurativa, ad adeguare i capitali assicurati di ciascun veicolo al valore commerciale corrente, secondo le indicazioni di Eurotax e/o altra pubblicazione di settore.

Sezione 3: Furto

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia

L'Impresa risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto all'art.5.6-“Valutazione a nuovo delle parti di ricambio” delle garanzie aggiuntive, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale dello stesso veicolo un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 3.2 - Franchigie e Scoperti

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di Euro 100.-.

Art. 3.3 - Premio

La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo per ogni Euro 1.000.= di somma assicurata distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, i motocarri, gli autobus, i veicoli speciali, gli autocarri adibiti a trasporto di cose.

Art. 3.4 – Valore Assicurato

La Società si impegna, alla fine di ogni annualità assicurativa, ad adeguare i capitali assicurati di ciascun veicolo al valore commerciale corrente, secondo le indicazioni di Eurotax e/o altra pubblicazione di settore.

Data / /

La Società

Il Contraente

Sezione 4 - Norme comuni alle Sezioni 2 e 3

Art. 4.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 4.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità naturali;
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato
- determinati da dolo delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato;
- conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

Art. 4.3 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle Sezioni 2 e 3, denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica all'Impresa.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire all'Impresa la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Compagnia assicuratrice.

Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./V.V.UU).

Data / /

La Società

Il Contraente

Sezione 5 - Garanzie aggiuntive

5.1 - Ricorso terzi da incendio

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di € 500.000.= per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:

- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

5.2 - Danni da imbrattamento

Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 500.= per sinistro.

5.3 - Scelta del Legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d'interesse tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

5.4 - Dissequestro del mezzo

La Compagnia assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

5.5 - Danni a seguito di furto/rapina

L'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto e/o rapina sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione.

5.6 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio

Questa garanzia è operante per gli automezzi immatricolati per la prima volta da non più di due anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi l'incendio ed il furto dell'autoveicolo, la Società valuterà il danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo complessivo dell'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il valore degli accessori.

5.7 - Garanzia contrassegno

In caso di furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, l'Impresa risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

5.8 - Rottura cristalli

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250.= per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di Euro 10.500.= per anno.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti dell'autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli.

5.9 - Responsabilità Civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dei veicoli indicati nell'allegato "A", nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile.

5.10 - Trasporto con ambulanza

La Compagnia rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500.= per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti dell'autovettura assicurata in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione della autovettura stessa. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Compagnia al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

5.11 - Autovettura in sostituzione

La Compagnia rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250.= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

5.12 - Danni da scasso

La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autovettura.

5.13 - Rimborso spese di rimpatrio

Se l'autovettura assicurata non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Compagnia rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250.= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo dell'autovettura.

5.14 - Soccorso stradale

La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250.= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.

5.15 - Eventi Sociopolitici ed Atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4.2 –“Esclusioni” delle “Norme Comuni alle Sezioni 2 e 3”, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

La presente garanzia viene prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 100.= per sinistro.

5.16 - Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250.= per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

5.17 - Garanzia spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di Euro 250.= un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Compagnia rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.

5.18 - Chiusura indagine preliminare

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

5.19 - Aggiornamento automatico valori

L'impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

5.20 - Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 2 –"Esclusioni e rivalsa" della Sezione 1 "Responsabilità Civile", l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo:

- se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni di legge;
- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale estensione di garanzia non è applicabile nel caso in cui il proprietario del veicolo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Data / /

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data / /

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 4 - Durata del contratto;

Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. 11 - Foro competente;

Art. 13 - Coassicurazione e delega;

Art. 14 – Clausola Broker;

Art. 16 – Polizza Libro Matricola / Tariffe applicate per le nuove inclusioni e regolazione premio.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE: Codice fiscale: 80002790774	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto Via Annunziatella, 64 75100 MATERA
----------	--	--

2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni 3 mesi 0 dalle ore 24,00 del 31.12.2015 alle ore 24,00 del 31.12.2018
----------	-----------------------------	--

3	SEZIONI ASSICURATE: Sezione 1: Responsabilità Civile Sezione 2: Incendio Sezione 3: Furto	per tutti i mezzi soggetti al D.Lgs. n. 209/2005: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Euro 5.000.000.=. per i danni a persone; ➤ Euro 1.000.000.=. per i danni a cose. come da allegato "A" come da allegato "A"
----------	--	---

5 OFFERTA

RC Auto (Sezione 1) e Garanzie Accessorie (Sezione 2 / Sezione 3)

La sottoscritta Società, contestualmente alla consegna dei certificati / contrassegni in originale, si impegna a comunicare al Broker la tariffa applicata ai veicoli di cui all'allegato "A) Elenco mezzi e a mantenerla invariata per tutta la durata contrattuale.

Totale premio annuo lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato "A) Elenco Mezzi (BASE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO)

Euro..... (in cifre)

Euro..... (in lettere)

7	ACCETTAZIONE
----------	---------------------

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n..... del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8	AUTORIZZAZIONE
----------	-----------------------

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----------	---

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data / /

La Società

Il Contraente

Allegato "A" pag 1 di 4

<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Veicolo</i>	<i>Targa</i>	<i>AL</i>	<i>Q.li</i>	<i>CV</i>	<i>KW</i>	<i>Immat.</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Valore Incendio</i>	<i>Valore Furto</i>
1	Autovettura	Fiat Panda 900	AP 687 HS	B		12	29	1997	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
2	Autovettura	Fiat Panda 900	AP 693 HS	B		12	29	1997	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
3	Autovettura	Fiat Panda 900	AD 606 BK	B		12	29	1995	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
4	Autovettura	Fiat Panda 1.3 Multijet 16V Cat 4x4	DP 468 YT	D		15	51	2008	B/M: CU 9	€ 3.600.=	€ 3.600.=
5	Autovettura	Fiat Panda 1.3 Multijet 16V Cat 4x4	DP 470 YT	D		15	51	2008	B/M: CU 5	€ 3.600.=	€ 3.600.=
6	Autovettura	Fiat Panda 900	AP 243 JS	B		12	29	1997	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
7	Autovettura	Fiat Panda 900	AP 244 JS	B		12	29	1997	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
8	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 16V Cat Dynamic	DZ 975 TJ	D		15	51	2010	B/M: CU 10	€ 3.400.=	€ 3.400.=
9	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 16V Cat Dynamic	DZ 976 TJ	D		15	51	2010	B/M: CU 10	€ 3.400.=	€ 3.400.=
10	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 16V Cat Dynamic	DZ 977 TJ	D		15	51	2010	B/M: CU 10	€ 3.400.=	€ 3.400.=
11	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 16V Cat Dynamic	DZ 978 TJ	D		15	51	2010	B/M: CU 5	€ 3.400.=	€ 3.400.=
12	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 75CV DPF 5P.	EG 732 RY	D			55	2011	B/M: CU 11	€ 5.400.=	€ 5.400.=
13	Autovettura	Fiat Panda 900	AV 071 TB	B		12	29	1998	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
14	Autovettura	Fiat Panda 900	AV 583 TB	B		12	29	1998	B/M: CU 3	€ 1.000.=	0
15	Autovettura	Fiat Panda 1.100	CJ 821 VX	B		13	40	2003	B/M: CU 5	€ 1.000.=	0
16	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 16V Cat Dynamic	EA 229 TG	D		15	51	2010	B/M: CU 11	€ 3.400.=	€ 3.400.=
17	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 16V Cat Dynamic	EA 223 TG	D		15	51	2010	B/M: CU 11	€ 3.400.=	€ 3.400.=
18	Autovettura	Fiat Panda 1.3 MJ 16V Cat Dynamic	EA 230TG	D		15	51	2010	B/M: CU 6	€ 3.400.=	€ 3.400.=
19	Autovettura	Fiat Panda 900	BF 662 AN	B		12	29	1999	B/M: CU 6	€ 1.000.=	0
20	Autovettura	Fiat Panda 900	BL 889 JX	B		12	29	2000	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
21	Autovettura	Fiat Panda 900	BL 890 JX	B		12	29	2000	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
22	Autovettura	Fiat Panda 900	BL 891 JX	B		12	29	2000	B/M: CU 3	€ 1.000.=	0
23	Autovettura	Fiat Panda 900	BL 893 JX	B		12	29	2000	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0

Allegato "A" pag 2 di 4

<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Veicolo</i>	<i>Targa</i>	<i>Al.</i>	<i>Q.li</i>	<i>CV</i>	<i>KW</i>	<i>Immat.</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Valore Incendio</i>	<i>Valore Furto</i>
24	Autovettura	Fiat Panda 1.100	CC 803 RR	B		13	40	2003	B/M: CU 3	€ 1.000.=	0
25	Autovettura	Fiat Panda 1.100	CC 802 RR	B		13	40	2003	B/M: CU 3	€ 1.000.=	0
26	Autovettura	Fiat Panda 1.100	CJ 542 DC	B		13	40	2003	B/M: CU 8	€ 1.000.=	0
27	Autovettura	Fiat Panda 1.100	CJ 701 VJ	B		13	40	2003	B/M: CU 5	€ 1.000.=	0
28	Autovettura	Fiat Panda 1.100	CJ 559 DC	B		13	40	2003	B/M: CU 5	€ 1.000.=	0
29	Autovettura	Fiat Panda 900	AV 065 TB	B		12	29	1998	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
30	Autocarro	Fiat Strada	CX 925 FE	D	19			2005	B/M: CU 5	€ 1.800.=	€ 1.800.=
31	Autocarro	Fiat Strada	CX 924 FE	D	19			2005	B/M: CU 5	€ 1.800.=	€ 1.800.=
32	Autocarro	Fiat Strada	CZ 390 EK	D	19			2005	B/M: CU 8	€ 1.800.=	€ 1.800.=
33	Autocarro	Fiat Strada	CZ 391 EK	D	19			2005	B/M: CU 8	€ 1.800.=	€ 1.800.=
34	Autocarro	Fiat Strada	CZ 392 EK	D	19			2005	B/M: CU 5	€ 1.800.=	€ 1.800.=
35	Autocarro	Fiat Doblò	CX 922 FE	D	20	19	77	2005	B/M: CU 5	€ 1.800.=	€ 1.800.=
36	Autocarro	Ford Transit	AV 075 TD	D	35	23	56	1998	B/M: CU 1	€ 1.000.=	0
37	Autocarro	Fiat Fiorino	AV 064 TB	D	17			1998	B/M: CU 8	€ 1.000.=	
38	Autocarro	Fiat Iveco 79	MT 139979	D	80			1988	B/M: CU 5	€ 1.000.=	0
39	Autocarro	Fiat 570	MT 11994	D	50			1981	B/M: CU 8	€ 1.000.=	0
40	Autocarro	Tata 207T1 4x4	DB 391 SR	D	29			2006	B/M: CU 8	€ 1.800.=	€ 1.800.=

Allegato “A” pag 3 di 4

<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Veicolo</i>	<i>Targa</i>	<i>AL</i>	<i>Q.li</i>	<i>CV</i>	<i>KW</i>	<i>Immat.</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Valore Incendio</i>	<i>Valore Furto</i>
41	Macchina operatrice	New Holland City	AG T253	D	159			2009	B/M: CU 12	€ 60.000.=.	€ 60.000.=.
42	Macchina operatrice	New Holland / B90B	AG T254	D	89			2009	B/M: CU 9	€ 23.500.=.	€ 23.500.=.
43	Macch. Op. Ruote	New Holland/139WT	AF A256	D	160			2006	B/M: CU 8	€ 25.500.=	€ 25.500.=
44	Macchina operatrice su Ruote	Mater 145 RS E	AA H011	D	160			1995	B/M: CU 8	€ 1.000.=	0
45	Macchina operatrice su Ruote	Mater 145 RS	AA H010	D	160			1995	B/M: CU 8	€ 1.000.=	0
46	Macchina operatrice Cingolata	JCB JS 160 NCV	0703837	D	160			2004	B/M: CU 8	€ 22.500.=	€ 22.500.=
47	Rimorchio cose (RISCHIO STATICO)		PZ 002124		320			1985	B/M: CU 18	0	0
48	Trattrice agricola con Rimorchio	Fiat 980/DT	MT 012114	D				1981	B/M: CU 11	€ 1.000.=	0
49	Miniescavatore Cingolato	JCB mod. 8040 ZTS	1056058	D	43			2006	B/M: CU 8	€ 10.000.=	€ 10.000.=
50	Escavatore Cingolato	JCB mod. JS 190 Tab H3	1314105	D	199			2007	B/M: CU 8	€ 63.000.=	€ 63.000.=
51	Quadriciclo	Piaggio Poker	BB 46957	D		c.c.:421		2002	B/M: CU 5	€ 1.000.=	0
52	Autocarro	Tata 207DCI 2.2 Pick-Up	DN 611 GX	D	30			2008	B/M: CU 11	€ 5.400.=	€ 5.400.=
53	Autocarro	Tata 207DCI 2.2 Pick-Up	DN 609 GX	D	30			2008	B/M: CU 8	€ 5.400.=	€ 5.400.=
54	Autocarro uso speciale trasporto infiammabili	Nissan Atleon TK 56.15/2	DH 286 XL	D	56			2007	B/M: CU 11	€ 14.400.=	€ 14.400.=
55	Trattrice Agricola	Fiat 450	MT 3616	D				2011	B/M: CU 8	€ 1.000.=.	0
56	Trattrice Agricola	Fiat 450	MT 3617	D				2011	B/M: CU 11	€ 1.000.=.	0

Allegato “A” pag 4 di 4

<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Veicolo</i>	<i>Targa</i>	<i>Al.</i>	<i>Q.li</i>	<i>CV</i>	<i>KW</i>	<i>Immat.</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Valore Incendio</i>	<i>Valore Furto</i>
57	Autocarro	Fiat Doblò	CL 301 YJ	D	20			2004	B/M: CU 11	€ 1.800.=.	€ 1.800.=.
58	Autocarro	Fiat Strada	DP 155 NS	D	19			2008	B/M: CU 8	€ 5.400.=.	€ 5.400.=.
59	Autocarro	Fiat Strada	DP 156 NS	D	19			2008	B/M: CU 8	€ 5.400.=.	€ 5.400.=.
60	Autocarro	Fiat Strada	DP 157 NS	D	19			2008	B/M: CU 11	€ 5.400.=.	€ 5.400.=.
61	Autocarro	Fiat Strada	DP 158 NS	D	15			2008	B/M: CU 11	€ 3.600.=.	€ 3.600.=.
62	Autocarro	Fiat Strada	DP 159 NS	D	15			2008	B/M: CU 8	€ 3.600.=.	€ 3.600.=.
63	Autocarro	Fiat Strada	DP 229 NS	D	15			2008	B/M: CU 8	€ 3.600.=.	€ 3.600.=.
64	Autocarro	Fiat Strada	DP 231 NS	D	15			2008	B/M: CU 8	€ 3.600.=.	€ 3.600.=.
65	Autocarro	Iveco Massif	DW 891 LL	D	31			2009	B/M: CU 9	€ 11.000.=.	€ 11.000.=.
66	Autocarro	Peugeot Bipper 1.4 HDI 70	DY 044 SG	D	17			2009	B/M: CU 10	€ 4.500.=.	€ 4.500.=.
67	Autocarro	Peugeot Bipper 1.4 HDI 70	DY 045 SG	D	17			2009	B/M: CU 10	€ 4.500.=.	€ 4.500.=.
68	Autocarro	Fiat Punto 1.3 MJ Van	DA 465 VV	D	16			2006	B/M: CU 10	€ 1.000.=.	0
69	Autocarro	Fiat Ducato	EA 226 TF	D	33			2010	B/M: CU 10	€ 5.800.=.	€ 5.800.=.
70	Autocarro	Fiat Strada 1.3 MJ	EA 652 TF	D	20			2010	B/M: CU 16	€ 4.000.=.	€ 4.000.=.
71	Autocarro	Fiat Strada 1.3 MJ	EA 653 TF	D	20			2010	B/M: CU 10	€ 4.000.=.	€ 4.000.=.
72	Autocarro	Fiat Strada 1.3 MJ	EA 654 TF	D	20			2010	B/M: CU 10	€ 4.000.=.	€ 4.000.=.
73	Autocarro	Fiat Strada 1.3 MJ	EA 655 TF	D	20			2010	B/M: CU 13	€ 4.000.=.	€ 4.000.=.
74	Autocarro	Astra HD8 64.44	EB 631 HH	D	440			2011	B/M: CU 12	€ 67.500.=.	€ 67.500.=.
75	Autocarro	Fiat Doblò	EA 153 TH	D	21			2010	B/M: CU 11	€ 6.700.=.	€ 6.700.=.
76	Autocarro	Tata 207 DCI 2.2 Pick-UP	DN 610 GX	D	30			2008	B/M: CU 9	€ 5.400.=.	€ 5.400.=.
77	Autocarro	Fiat 60	EB 949 HH	D	60			1982	B/M: CU 5	€ 1.000.=.	0
78	Autocarro	Fiat Punto Van	DC 662 EV	D	16			2006	B/M: CU 12	€ 1.800.=.	€ 1.800.=.
79	Autocarro	Fiat Doblò	EG 077 ZG	D	21			2011	B/M: CU 12	€ 7.200.=.	€ 7.200.=.
80	Autocarro	Fiat Punto	DV 311 NH	D	17			2009	B/M: CU 12	0	0